Pubblicata sul sito istituzionale il 13/12/2017 Reg. N°1225

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **127** del Reg. del 11/12/2017	**OGGETTO:**	Ricorso dinanzi al TAR di Lecce avverso il provvedimento della Regione Puglia (determina dirigenziale n. 254 del 30.10.2017) di conferma dell'ecotassa per l`anno 2018 in misura maggiorata – Conferimento incarico legale all`Avv. Luigi Quinto da Lecce

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di DICEMBRE alle ore 14:50, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to COSIMO PERRONE

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;

- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;

- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del 10.7.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";

- che il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché accerti la contrarietà della normativa regionale con quella nazionale;

- che con sentenza n. 85/2017 la Corte Costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Luigi Quinto, e dichiarato incostituzionale l'art. 7, co. 8, della L.R. n. 38/2011 che negava l'applicazione della premialità dell'abbattimento all'80% del tributo prevista dalla norma nazionale agli scarti e sovvalli conferiti in discarica;

PRESO ATTO che, nonostante i chiari pronunciamenti del Tar Lecce e della Corte Costituzionale, la Regione Puglia – giustificando il proprio operato con la non definitività della decisione del TAR – continua pervicacemente ad adottare provvedimenti che disconoscono ai Comuni la premialità anzidetta, da ultimo con l'adozione della determinazione n. 254 del 30.10.2017 che ha confermato l'ecotassa in misura maggiorata;

RITENUTO opportuno impugnare con nuovo ricorso il summenzionato atto regionale al fine di impedire il consolidarsi della misura dell'ecotassa per il 2018 e non pregiudicare la richiesta di rimborso delle maggiori somme versate;

RITENUTO, altresì, di proseguire il contenzioso in commento con l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, al quale è stato conferito mandato per la rappresentanza dell'Ente nei precedenti giudizi dinanzi al TAR e alla Corte Costituzionale concernenti la medesima questione;

VISTA la nota PEC del 29.11.2017, acquisita al prot. gen. n. 13077 del 30.11.2017, con la quale il professionista anzidetto comunica, tra le altre cose, che la spesa a carico dell'Ente per il nuovo ricorso è pari a € 1.000,00 oltre CAP e IVA (già comprensivi di spese e contributo unificato) e, quindi, complessivi € 1.268,80 (euro milleduecentosessantotto/80);

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PROPORRE impugnativa avverso la sopra citata determinazione dirigenziale n. 254 del 30.10.2017, con la quale la Regione Puglia ha confermato l'ecotassa per l'anno 2018 in misura maggiorata, per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa;

2) DI NOMINARE, per la rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del Comune, l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, in quanto già difensore dell'Ente nei giudizi pendenti dinanzi al medesimo TAR aventi per oggetto la medesima questione;

3) DI PORRE l'onere della spesa relativa al presente incarico, ammontante a complessivi **€ 1.268,80 (euro milleduecentosessantotto/80)**, come determinata dal suddetto professionista e

comunicata con propria nota PEC del 29.11.2017 (prot. gen. n. 13077/17), sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

5) DI DICHIARARE infine il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1225 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 13/12/2017

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2017

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO